



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 1911/2022

R.G. N. 453/2020

CRON. N. 8256/2022

REP. N. _____

Il Giudice di Pace di Velletri, Avv. Fabio De Felice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 453 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente

TRA

M. M. (CF: **XXXXXXXXXX**) rapp. e difeso dall'Avv. **C. M.** ed *ex lege dom.* presso la Cancelleria del GdP. in Albano Laziale in Albano Laziale, giusta delega in atti;

ATTORE-OPPONENTE

E

E. H. srl. (CF: **XXXXXXXXXX**) in p.l.r.p.t., n.q. rapp. e difesa dagli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri ed *ex lege dom.* presso la Cancelleria del GdP. in Albano Laziale in Albano Laziale, giusta delega in atti;

CONVENUTO-OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come in atti verbalizzate all'udienza del 11/03/22.
Termine per deposito note conclusionali: 30 giorni;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si premette che la presente sentenza reca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto così come previsto dall'art.132 c.p.c. n°4, come novellato dall'art.45 comma 17 della L.69/09.

Per tale ragione si rimanda estensivamente a tutti gli scritti difensivi depositati dalle parti.

Giova, tuttavia evidenziare come la domanda attenga ad opposizione al D.I. n°1701/19 emesso dal GdP di Velletri in data 13/08/19, promossa dall'opponente in qualità di socio della società ingiunta **R. B. di S. S.**, sul presupposto del parziale pagamento delle fatture 4140/09 e 4300/09 e della mancata consegna dei prodotti descritti nelle fatture 4337/09, 20/10 e 7169/10 e, comunque, dell'inesistenza del credito perché prescritto ex art.2948 n.4 C.C., trattandosi di somministrazione periodica, come in atti dedotto.

Si costituiva parte opposta contestando la domanda ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza del relativo interesse stante la definitività del D.I. nei confronti del debitore **R. B. di S. S.** per omessa opposizione nel termine di legge.

La sopra richiamata eccezione, per la sua natura assorbente, va esaminata precedentemente alle ragioni di merito dedotte dall'opponente.

Ed, invero, l'art. 100 c.p.c. sancisce che: «*per proporre una domanda [...] è necessario avervi interesse*», un interesse che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento del giudice.

I principi desumibili dall'art. 24 comma 1 Cost e art. 100 c.p.c. fanno emergere come la parte processuale nella prospettazione dell'interesse deve presupporre una lesione concreta ed attuale dell'interesse dedotto in giudizio e che il provvedimento richiesto al giudice è posto a presidio della tutela e soddisfazione sostanziale del medesimo.

Sono quindi la concretezza e l'attualità dell'interesse dell'istante, da un lato, e l'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, dall'altro, gli elementi cruciali della valutazione che è richiesta al giudicante.

Tali elementi, tuttavia non si rinvergono nella fattispecie in esame.

I soci della s.a.s., persone fisiche, non hanno, infatti, interesse ad ottenere la richiesta pronuncia di annullamento e revoca del D.I. opposto.

In ipotesi di accoglimento della presente opposizione, infatti, atteso che la debitrice principale risulta essere la società che, in realtà, non ha mai opposto il D.I. di cui trattasi con la conseguente definitività e irrevocabilità della statuizione, i soci non conseguirebbero alcun risultato "utile".

La creditrice, infatti, in forza dell'esecutorietà del titolo maturata verso la società resta, comunque, legittimata a procedere all'esecuzione del patrimonio della società, escutendo in caso di incapienza di quest'ultimo e una volta esaurito il beneficio di escussione che assiste i singoli soci, i patrimoni di quest'ultimi come previsto dall'art. 2304 cc..

Ed anche qualora i singoli soci avessero ottenuto in astratto una sentenza favorevole che avesse accertato la insussistenza del credito, sarebbero soggetti all'azione esecutiva – ancorché sussidiaria – atteso che l'art. 2304 c.c., conferisce alla creditrice l'esercizio di tali prerogative di estensione dei patrimoni escutibili nelle società di persone, a tutela delle proprie pretese creditorie.

A fronte di ciò occorre dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.

Assorbito ogni altro motivo.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate per motivi di sostanziale equità, in ragione del tenore della decisione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Velletri dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Albano Laziale, 4 maggio 2022.

IL GIUDICE
(Avv. Fabio De Felice)

